

Cass., civ. sez. III, 29 aprile 2015, n. 8687

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assume violato l'art. 1526 c.c. "anche in relazione all'art. 72 quater legge fallimentare".

Spiega, al riguardo, che la Corte d'appello ha condannato la U. a restituire agli eredi dell'utilizzatore i canoni di leasing riscossi prima della risoluzione del contratto, quale conseguenza di quest'ultima ai sensi dell'art. 1526 c.c..

Sostiene tuttavia la ricorrente che l'art. 1526 c.c. non si applica al leasing, nemmeno a quello traslativo.

Tanto si desumerebbe in via interpretativa dall'art. 72 quater I. fall. il quale, nel disciplinare gli effetti del fallimento dell'utilizzatore, non fa nessuna distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, ma prevede sempre e comunque l'obbligo del concedente di restituire il bene, lasciando al concedente il diritto di trattenere le rate riscosse.

Da tale norma dovrebbe dunque trarsi l'indice della volontà del legislatore di "superare il meccanismo dell'art. 1526 c.c.", nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing.

1.2. Il motivo è infondato.

Da venticinque anni questa Corte viene ripetendo che nel caso di risoluzione consensuale del contratto di leasing traslativo, è "soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ." (così Sez. U, Sentenza n. 65 del 07/01/1993, Rv. 480164; ma si veda già, in precedenza, Sez. 1, Sentenza n. 5573 del 13/12/1989, Rv. 464579; il principio è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte: da ultimo, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011, Rv. 619401; Sez. 3, Sentenza n. 19287 del 10/09/2010, Rv. 615189; Sez. 3, Sentenza n. 73 del 08/01/2010, Rv. 610866).

1.3. Su tale orientamento non riverbera alcun effetto il nuovo art. 72 quater della legge fallimentare (r.d. 16.3.1942 n. 267), introdotto dall'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Ciò per due ragioni.

1.4. La prima ragione è che nel caso di specie l'art. 72 quater cit. è stato introdotto diciotto anni dopo la stipula del contratto di leasing (avvenuta nel 1988), e dodici anni dopo la risoluzione di esso (avvenuta nel 1993).

La norma dunque, a tutto concedere, mai potrebbe incidere su situazioni esauritesi ben prima della sua entrata in vigore.

1.5. La seconda e decisiva ragione è che in ogni caso l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 72 quater I. fall, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e

traslativo, e le differenti conseguenze che da tale distinzione derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento.

Non lo consente per vari motivi.

In primo luogo, pretendere di ricavare dalla legge fallimentare le regole da applicare in caso di risoluzione del contratto di leasing presupporrebbe che la legge non disciplinasse questa fattispecie. In realtà così non è, perché proprio la presenza dell'art. 1526 c.c. (che è norma generale rispetto all'art. 72 quater cit.) rende impensabile il ricorso all'analogia, per mancanza del suo primo presupposto, cioè la lacuna nell'ordinamento.

In secondo luogo, perché anche ad ammettere che nell'ordinamento vi fosse una lacuna, essa non potrebbe essere colmata con l'applicazione analogica dell'art. 72 quater I. fall.. Tale norma, infatti, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing (art. 1453 c.c.), ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. La norma fallimentare è dunque destinata a disciplinare una fattispecie concreta del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma sostanziale (ovvero la risoluzione per inadempimento).

Pertanto, mancando la eadem ratio, non è consentito all'interprete il ricorso all'interpretazione analogica.

In terzo luogo, perché la tesi sostenuta dalla ricorrente prova troppo: l'art. 72 quater I. fall., infatti, stabilisce che alle somme già riscosse dal concedente "si applica l'art. 67, comma 3" I. fall.: vale a dire che non possono essere travolte dall'azione revocatoria fallimentare.

L'art. 67, comma 3, I. fall., tuttavia, è norma che sancisce la irrevocabilità di vari e molteplici atti e contratti, non solo di godimento come il leasing, ma anche di scambio come la vendita, ivi compresa quella con riserva di proprietà. Pertanto, a seguire la tesi invocata dalla ricorrente, si dovrebbe di necessità ammettere che anche la risoluzione per inadempimento di uno qualsiasi dei contratti indicati dall'art. 67, comma 3, I. fall., non avrebbe effetti retroattivi, perché anche per essi in caso di fallimento del solvens "si applica l'art. 67, comma 3, I. fall.". E l'evidente insostenibilità di tale conseguenza rende palese la fallacia della premessa.

1.6. Una conferma, ancorché implicita, della conclusione appena raggiunta si può desumere dai due precedenti nei quali questa Corte, in giudizi nei quali si controverteva sul diritto dell'utilizzatore in leasing alla restituzione dei canoni, ex art. 1526 c.c., in seguito al fallimento dell'utilizzatore, ha ribadito senza alcuna ulteriore specificazione la validità della distinzione tra leasing traslativo e di godimento (così Sez. 3, Sentenza n. 17048 del 28.7.2014, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014, Rv. 632261).